

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957

(122^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Permuta, con la provincia di Aracoei dei frati minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto ente sito nella stessa città, in piazza della morte nn. 13, 14 e 15 » (1418) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2233, 2238
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2236
DE LUCA LUCA	2236, 2238
FORTUNATI	2234, 2235, 2236, 2238
GIACOMETTI	2235, 2237
JANNACCONE	2236
MARIOTTI	2234, 2235
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2233, 2234, 2235, 2236

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (1835) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2217, 2223, 2225, 2226
BRACCESI, <i>relatore</i>	2217
CENINI	2222
DE LUCA LUCA	2222, 2226
GUGLIELMONE	2222, 2223, 2224, 2226

JANNACCONE	Pag. 2224
MARINA	2221, 2225
MARIOTTI	2221, 2222, 2226
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2222
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2223, 2224, 2225, 2226
RODA	2221, 2224

« Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1^o ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (1839) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2232, 2233
CENINI, <i>relatore</i>	2232
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2232, 2233
RODA	2232, 2233

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (1864) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	2216, 2217
ASARO	2217
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2217
RODA	2217

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Giacometti, Guglielmone, Jannaccone, Marina, Mariotti, Pesi, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli e Tomè.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

122ª SEDUTA (13 marzo 1957)

Intervengono i Sottosegretari per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-1960 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (1864) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se la Commissione non ha difficoltà, poichè il relatore senatore Trabucchi è assente, riferirò io stesso brevemente sul provvedimento sottoposto al nostro esame.

Come è noto, dal giugno del 1947 lo Stato corrisponde alla Regione siciliana un contributo cosiddetto di solidarietà nazionale, al fine di bilanciare il minor ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Mentre la Regione siciliana ha il diritto di assumere a proprio beneficio gli introiti delle imposte dirette, dell'I.G.E., della ricchezza mobile e della complementare, allo Stato rimane l'importo relativo alla tassa di fabbricazione e quello derivante dai generi di monopolio. In relazione a questa assunzione di imposte da parte della Regione siciliana, si è disposto che le spese che lo Stato sopporta per la esazione di imposte che non incassa più debbano essere assunte dalla Regione stessa e con la legge 9 agosto 1954, n. 634, si è stabilito un *forfait* per queste spese in 7 miliardi e 500 milioni di lire all'anno. Ora con il provvedimento in esame si propone di rinnovare per

un altro quinquennio quel contributo che già fu dato, con la legge del 26 febbraio 1948 e con quella dell'agosto 1954, fissato in 15 miliardi all'anno, pari — per i cinque esercizi previsti dall'attuale disegno di legge — a lire 75 miliardi. La Regione siciliana, da parte sua, rimborserà allo Stato 37 miliardi e 500 milioni di lire per le spese da esso sostenute per servizi da trasferire alla Regione stessa e per il personale addetti.

Aggiungo che il disegno di legge — già approvato dalla Camera dei deputati — è in tutto conforme a quello presentato ed approvato cinque anni or sono. Quello che sarebbe raccomandabile, e mi auguro se ne tenga conto per l'avvenire, è che non si facciano più dei *forfait*, poichè, quando si tratta di rimborsare determinate somme allo Stato, non è nè opportuno, nè consigliabile che si addivenga ad una combinazione simile. E di questa raccomandazione prego anche l'onorevole Sottosegretario di rendersi interprete presso il Governo, affinché lo Stato abbia sempre da pretendere, sia dalla Regione siciliana, sia da qualsiasi altro Ente, il rimborso esatto di quanto spetta, siano essi crediti minori o maggiori del *forfait*.

Dopo queste brevi considerazioni, poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960, nell'importo di lire 75 miliardi, anche in rapporto al disposto dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(È approvato).

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo

stesso periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37.500.000.000.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere di lire 37.500.000.000 derivante dalla presente legge è ripartito in ragione di lire 7.500.000.000 nell'esercizio 1955-56, di lire 5.000.000.000 nell'esercizio 1956-57, di lire 10.000.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 7.500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.

Alla spesa relativa si farà fronte per l'esercizio 1955-56 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1956-57 a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

RODA. Chiedo un chiarimento: vedo nel testo dell'articolo 3 che la ripartizione degli oneri è differente tra un esercizio e l'altro: questa « albalena » nelle cifre trova una giustificazione nelle esigenze di bilancio della Regione siciliana o risponde ad una esigenza del bilancio dello Stato?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È stato così disposto per adeguare la copertura alle disponibilità dei vari esercizi, naturalmente tenendo presente le esigenze del bilancio dello Stato.

ASARO. Desidero esprimere la mia approvazione alle considerazioni dell'onorevole Presidente affinché in futuro le spese e i rimborsi di somme allo Stato da parte della Regione siciliana non vengano calcolate a *forfait*.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni

di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (1835) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do lettura del parere trasmessoci dalla 8^a Commissione permanente. Esso dice testualmente: « La 8^a Commissione permanente del Senato, nel rilevare che lo scopo della proposta è quello di favorire un più intenso movimento dell'esportazione del prodotto italiano e un opportuno potenziamento del lavoro nazionale, esprime il suo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge limitatamente alle voci che la riguardano e formula voti perchè la complessa materia venga rielaborata nella sua interezza con criteri più organici, sì da evitare facili evasioni e renderla più aderente all'orientamento dell'attività produttivistica italiana che dovrà necessariamente conformarsi, in prosieguo di tempo, alle finalità del mercato europeo ».

BRACCESI, *relatore*. Questo disegno di legge viene proposto al fine di aggiungere altre voci alle concessioni di importazione ed esportazione temporanee, contrariamente a quello portante il n. 1834, discusso ed approvato in questa Commissione alcune settimane fa, ha avuto un *iter* parlamentare abbastanza scorrevole, in quanto, presentato alla Camera dei deputati l'8 settembre 1956 è stato da questa discusso ed approvato il 26 gennaio 1957.

Il provvedimento non comporta alcuna innovazione normativa per cui l'applicazione delle

agevolazioni rimane vincolata all'applicazione del regolamento di cui al regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547. La istituzione delle nuove concessioni, richieste dai dicasteri economici o fatta presente da ditte, enti, associazioni interessate, è stata sottoposta all'esame del Comitato di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247. Il Comitato composto, come ben ricorderete, da sette direttori generali, da un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, l'ha approvata. Come i precedenti provvedimenti, anche questo assume importanza ai fini dell'espansione delle nostre esportazioni, che possono essere facilitate solo da uno sganciamento della nostra tariffa in vigore per la materia oggetto di trasformazione.

Le concessioni elencate agli articoli 1 e 2 riguardano merci e lavorazioni già ammesse altre volte all'importazione temporanea, e pertanto con l'applicazione del presente disegno, si riconosce l'utilità del permanere delle agevolazioni stesse. Sono state ammesse queste temporanee importazioni con la procedura prevista dal regio decreto-legge del 27 ottobre 1937, n. 83, che suona press'a poco così: in casi eccezionali alle ditte che ne facciano richiesta, il Ministero delle finanze, di concerto con il Sottosegretario per gli scambi e valute, sentito il parere ecc. ecc. potrà consentire, con proprio decreto, la temporanea importazione ed esportazione di merci, non prevista dalle concessioni in vigore.

Si tratta di ben 43 qualità di merci nel primo articolo e di 5 nel secondo e con le tabelle alla mano gli onorevoli colleghi ritengo potranno seguire i miei rapidi chiarimenti, che spero possano riuscire efficaci.

Con il terzo e il quinto articolo si modificano come al solito le possibilità di applicazione di alcune concessioni rispettivamente di importazione od esportazione temporanee istituite in passato. Col quarto articolo si stabilisce la temporanea esportazione di materiali metallici o parzialmente metallici (pezzi finiti) per essere montati ed utilizzati in macchine estere da importare; e con il sesto articolo si intende fa-

vorire la temporanea importazione, per un periodo non superiore ai tre mesi, di materiali di ripresa fono oppure cinematografica di avvenimenti di importanza internazionale verificatisi all'estero.

Ed ecco alcune spiegazioni:

Voce n. 1: si tratta di procurarsi la possibilità di importare temporaneamente ferro ed acciaio comune per la trafilazione — che già era stata ammessa — e si aggiunge oggi quella del trafilato in filo da mm. 2 e da mm. 0,6 per la ritrafilazione in filo da mm. 0,55 e da mm. 0,07.

Voce n. 2: per la costruzione di serrande avvolgibili, cancelletti, infissi metallici per l'edilizia era già stata ammessa la temporanea importazione di acciaio e ferro in barre, nastri e lamiere; vengono ora aggiunte le verghe profilate o trafilate della stessa materia.

Voce n. 3: il contenimento e la riduzione del costo dei pneumatici auspicabile per i favorevoli riflessi nel campo dell'esportazione, ha consigliato di aggiungere alle facilitazioni già concesse per l'importazione di ogni materia prima necessaria, anche quella per la temporanea importazione di acciaio in fili, bronzati, ramati ecc. necessario per la fabbricazione dei cerchi.

Voce n. 4: la richiesta di temporanea importazione di acciaio inossidabile è stata fatta dalla ditta Prodotti Baumann di Brescia per servire la consorella svizzera di Zurigo di supporti plantari ortopedici già commissionati.

Voce n. 5: la convenienza di non gravare di eccessivi oneri fiscali gli additivi chimici generalmente prodotti da ditte straniere committenti di larghi ordini di raffinazione petroli ecc. ha consigliato di ammettere alla temporanea importazione questo prodotto nella quantità minima di dieci chili.

Con regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880 venne già consentita la temporanea importazione di alcool per la concia dei vini (voce n. 6); onde evitare inconvenienti si autorizza ora l'importazione di alcool per alcoolizzare mosti freschi per la produzione di mistelle che i tecnici considerano una concia.

La istituzione della voce n. 7 è stata proposta dall'Associazione nazionale per le industrie

automobilistiche ed affini. Ed anche la seguente, la voce n. 8, è stata istituita su proposta delle ditte interessate.

La fabbricazione di catene speciali, di cui alla voce n. 9 — quali quelle indicate « dog chains » e « ship chains » — richiede l'uso del trafilato di ferro del diametro da mm. 1,8 a mm. 4,2, che importato senza peso doganale permetterà di riesportare le catene specie verso i mercati orientali, in concorrenza con altri catenifici stranieri.

La necessità di favorire l'esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli fa apparire conveniente la temporanea importazione di banda stagnata (voce n. 10) a misura per la fabbricazione del barattolame necessario.

Sembra che la « idrazide » necessaria per la fabbricazione di alcuni prodotti farmaceutici di buon collocamento all'estero si ottenga attraverso la trasformazione dell'acido isonicotinico mediante l'uso di gamma picolina (vedi voce n. 11) che si importa dagli Stati Uniti. E da ciò la facilitazione accordata.

L'importazione temporanea di ghisa a prezzo internazionale e senza gravami, ha permesso all'industria siderurgica e meccanica nazionale di riesportare lingotti di acciaio, oppure prodotti in larga misura (vedi concessione di cui alla legge n. 189 del 19 marzo 1952): nel 1953 figurano importati in temporanea 87.321 quintali di ghisa; nel 1954, 561.806 quintali; ed ancor più nell'anno successivo: la presente concessione (voce n. 12) non è che una estensione di quella già consentita.

Faciliterebbe la riduzione dei costi degli autoveicoli da esportare l'importazione temporanea di lastre acriliche « Perspex », così come l'importazione di speciali materiali per guarnizione (di cui alla voce 17). Delle suddette lastre (voce n. 13) non viene indicata la quantità minima.

Dicesi che la concessione serva a non depauperare il nostro scarso patrimonio forestale — specie di abete — per la fabbricazione di imballaggi necessari all'esportazione (voce n. 14). La necessità di ottenere questi ultimi a buon prezzo ha consigliato la concessione di temporanea importazione anche per il legno segato in listelli, ecc. di cui alla voce n. 15.

Una concessione già accordata in via amministrativa ha permesso la temporanea impor-

tazione di marmi non reperibili in Italia, ma qui inviati in commissione di lavorazione da parte di clienti esteri nelle seguenti quantità: 1952, quintali 1.056; 1953, quintali 341; 1954, quintali 2.597, per cui si è creduto opportuno trasformare la concessione stessa (voce n. 16) in via permanente.

Sempre attraverso una concessione di temporanea si è ottenuto un incremento notevole di esportazione negli anni 1953-54 di lamine di mica: si ritiene poter migliorare ancora con una concessione permanente in considerazione che la produzione nazionale di mica è irrilevante.

Alla importazione temporanea di miele greggio per la fabbricazione di miele e torroni, già concessa con legge 11 marzo 1953, n. 206, viene concessa quella di miele depurato o raffinato (voce n. 19).

Per gli stessi motivi che hanno indotto a concedere l'importazione temporanea per la ghisa, si è ritenuto opportuno, per completare, ammettere alla stessa facilitazione anche la materia prima necessaria alla produzione della ghisa e cioè il minerale di ferro (voce n. 20).

La fusione di monete d'argento fuori corso per ottenere argento puro in pani, non è operazione frequente, però quando se ne presenta l'occasione, tutto va compiuto con la maggiore rapidità. Si è ritenuto anche stabilire concorrenza con altri Paesi esteri di concedere la stessa facilitazione di temporanea importazione (voce n. 21) che anche quelli concedono.

L'esportazione da parte dell'industria italiana di apparecchi fotografici è subordinata alle caratteristiche tecniche di questi, che sono generalmente perfezionate con l'applicazione di obbiettivi speciali reperibili a prezzi convenienti soltanto in altri Paesi. Da ciò la facilitazione concessa, di cui alla voce n. 22.

Già altre materie prime necessarie per il rivestimento isolante dei cavi conduttori di energia elettrica, quali colofonia ed olio minerale lubrificante raffinato erano state ammesse alla temporanea importazione (articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207); si aggiunge oggi l'olio minerale greggio (voce n. 23).

Voce n. 24: questi prodotti sono reperibili anche in Italia, però verificandosi talvolta o ritardi stagionali o insufficienza, onde non interrompere la nostra corrente di esportazione

di piccole confezioni dei medesimi, viene autorizzata la temporanea importazione di olive in mastelli da 5 e 10 chilogrammi.

Statisticamente appare che nel 1953 su un milione 410 mila 658 paia di guanti esportati, ben 803 mila paia vennero fabbricati con pelli in temporanea importazione; nel 1954 su un milione 556 mila 726 paia di guanti pure esportati, ben un milione 66 mila 109 paia vennero fabbricati con pelli ammesse al beneficio in parola. La convenienza di rendere permanente la concessione è dunque evidente.

La legge 11 marzo 1953, n. 207, già prevede l'importazione temporanea di pelli grezze per essere conciate e rifinite. Con la presente concessione (voce n. 26) si aggiungono anche le pelli semplicemente conciate per la rifinitura. Ciò consentirà alla industria conciaria italiana, che è particolarmente attrezzata a queste rifiniture, di vendere a prezzi convenienti rispetto ad altri Paesi.

La possibilità di effettuare in Italia anche il solo sviluppo delle pellicole impressionate all'estero su un piano di concorrenza con le industrie straniere, onde riesportare copie positive, ha consigliato di integrare la concessione prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921, per le pellicole cinematografiche e fotografiche. (voce n. 27).

La lavorazione di collane e monili preziosi è un ramo assai promettente dall'artigianato italiano appositamente specializzato. Per favorire l'esportazione di tali oggetti viene consentita l'importazione temporanea di perle coltivate (voce n. 28) dal Giappone.

Sembra che per la preparazione di alcuni prodotti conservati (filetti di pesce, pasta di acciuga) che trovano una buona esportazione, sia necessario adoperare alcune qualità di pesce che non si trovano nelle nostre coste. Da ciò la concessione, di cui alla voce n. 29.

Per la fabbricazione di ossido di piombo e carbonato di piombo era già previsto in via permanente la temporanea importazione di piombo in pani e rottami (regio decreto legge 11 maggio 1924 n. 809), si ammette ora tale importazione (voce n. 30) anche per la fabbricazione di acetato di piombo e arsenicato di piombo. Anche per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori (voce n. 31) viene

concessa la stessa facilitazione. Il tutto non reca pregiudizio alla nostra industria estrattiva.

Le nostre correnti di esportazione tradizionali verso la Germania, la Svizzera, la Norvegia e l'Inghilterra di materiale di piuma, da destinarsi alla confezione di cuscini, materassi, piumini, ecc. ha consigliato la concessione della temporanea importazione di piume, penne ecc. non sempre disponibili sul mercato interno (voce n. 32).

La richiesta, di cui alla voce n. 33, è stata fatta da industrie chimiche e in particolar modo dalla « Montecatini » per la produzione e quindi la vendita all'estero di metaminofenolo, che si ottiene dalla potassa caustica fusa.

Con validità limitata al 31 dicembre 1952 era già stata consentita l'agevolazione di importare del rame, bronzo, ottone, ferro e acciaio in fili per la fabbricazione di tele e reti. Viene ora proposta (voce n. 34) la concessione a carattere permanente solo per i fili di rame, bronzo e ottone.

Sulle voci n. 35 e n. 36, c'è da dire che il ramìè pettinato serve soprattutto in Toscana per la produzione di trecce meccaniche o di cappelli di trecce meccaniche di sacello o sacellame che hanno una buona esportazione. La temporanea importazione di ramìè greggio per la trasformazione in pettinato è destinato a favorire tale esportazione.

Tanto il rum, quanto il whisky, sono da tempo ammessi alla temporanea importazione in via provvisoria; su richiesta della Federazione italiana industriali produttori ed esportatori vini e liquori, in vista di assicurare alle ditte interessate la possibilità di lavoro specie per forniture navali, viene proposta la concessione in via permanente (voce n. 37).

A completamento di quella prevista con legge del 27 ottobre 1950, n. 1109, relativa a stracci di lana, cotone e misto (voce n. 38) viene proposto la temporanea importazione di ritagli di maglieria di cotone, ecc.

La voce n. 39 è un ripristino di una precedente concessione scaduta il 31 dicembre 1952.

L'Associazione nazionale fra gli industriali stampatori, apparecchiatori e coesionatori di seta e rayon ha richiesto l'estensione della agevolazione già concessa ai tessuti di cotone seta e fibre artificiali anche ai tessuti di lana; però

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (13 marzo 1957)

questa verrebbe concessa solo per merce da lavorare per conto di committenti stranieri (voce n. 40). La voce n. 41 concerne una concessione di importanza assai limitata.

Per le industrie bottoniere italiane è necessario questo « trocas », che non si trova sotto forma di conchiglie che sui banchi sottomarini del Mar Rosso. E se ne propone quindi (voce n. 42) la temporanea importazione.

E infine, alla voce n. 43, su richiesta delle industrie alimentari e per fronteggiare eccezionali necessità ricorrenti, si viene a concedere la temporanea importazione di tuorlo d'uovo congelato o in polvere.

Con ciò sarebbero finiti i chiarimenti ritenuti necessari per illustrare tutte le voci di cui all'articolo 1. Credo di non dover fornire per l'articolo 2 particolari chiarimenti, in quanto la documentazione annessa all'articolo stesso è di per se stessa chiara e i limiti massimi di esportazione fissati in sei mesi, sono così brevi, da assicurare il necessario controllo. D'altro canto, per quanto si riferisce alle voci n. 3, 4 e 5, si tratta di miglioramenti o di riduzioni di precedenti concessioni.

Pertanto ritengo di poter proporre l'approvazione del disegno di legge, così come è formulato e con le tabelle annesse.

RODA. Ringrazio il relatore per i suoi ampi e circostanziati chiarimenti; ma mi permetto di chiedere se una legge di questo genere, per i termini fissati alla riesportazione dei vari prodotti, rivesta quel carattere di serietà che sarebbe indispensabile. Mi domando se sia serio fissare dei limiti, per esempio di sei mesi — non un giorno di più nè uno di meno — per la riesportazione, per esempio delle perle coltivate (di cui alla voce n. 28 dell'articolo 1) che i nostri gioiellieri sistematicamente importano e sistematicamente esportano sotto forma di monili: quale garanzia abbiamo per stabilire che al termine di sei mesi le perle importate siano proprio quelle riesportate? A meno che non si adotti uno speciale timbro per contrassegnare le perle stesse. Mi pare che non esista in proposito un controllo di altro genere; ed il ragionamento fatto per le perle potrebbe servire per tutti gli altri prodotti. Ora mi sembra che un controllo efficace e probante, per la serietà della legge, non sia possibile dal

punto di vista tecnico; ed allora ci si chiede se non sia cosa poco seria porre questi termini così rigorosi che non dicono niente. Desidererei qualche chiarimento, anche perchè la mia esitazione per le perle coltivate si estende anche alle altre materie che non possono avere una precisa indicazione e non possono essere facilmente individuate. Altrimenti anche questo provvedimento entrerebbe nel novero delle « leggi burletta ».

MARIOTTI. Il relatore si è intrattenuto ad elencare, con una certa competenza, quali merci e quali materie prime si devono importare per la lavorazione e per la riesportazione, mentre mi sembra che non sarebbe stato superfluo dire alla Commissione quali sono i motivi e le ragioni per i quali si devono importare talune materie e poi riesportare taluni prodotti. Secondo me con questo provvedimento noi denunciavamo una scarsa industrializzazione del nostro Paese perchè dimostriamo, in sostanza, che non siamo in grado di produrre e fabbricare i prodotti assorbendo la nostra manodopera; nè ci viene detto a quale prezzo noi importiamo i vari prodotti.

MARINA. A prezzi più convenienti, certamente.

MARIOTTI. So peraltro che certe esportazioni si fanno a un prezzo che è inferiore a quello dell'importazione. Ebbi occasione di esaminare le condizioni del tutto favorevoli fatte per talune esportazioni, per esempio nel Medio Oriente, sia pure con l'intendimento di conquistare nuovi mercati, a prezzi che erano inferiori allo stesso costo di produzione. Ora osservo anche che questa lunga gamma di materie prime e di prodotti, elencati nei due articoli del disegno di legge al nostro esame, è un indice di una situazione carente del nostro Paese: se nell'Italia del nord la situazione appare sviluppata, ci sono peraltro altre regioni italiane, dove potrebbero nascere alcune industrie; e gli investimenti qualitativamente e quantitativamente potrebbero orientarsi verso nuove aziende che producessero, non dico tutto, ma almeno in parte quanto noi siamo costretti ad importare dall'estero. Dico questo anche perchè in un regime di evoluzione economica che noi oggi affrontiamo e dato l'orientamento ver-

so il Mercato comune e l'Euratom, col disegno di legge in esame dimostriamo invece che l'Italia può esportare solo se importa materie prime; senza aggiungere che alcune di quelle materie prime ci sono anche in Italia. Ripeto, noi denunciavamo una carenza nella industrializzazione del nostro Paese, mentre potremmo in realtà importare qualche cosa di meno, se la quantità e la qualità dei nostri investimenti fosse più razionale.

DE LUCA LUCA. Non sarei intervenuto nella discussione — anche perchè sono favorevole al provvedimento in esame — se il relatore non avesse toccato un tasto concernente una materia prima che si trova nella mia regione, la Calabria. Il relatore, infatti, ha precisato che noi importiamo la colofonia dal Medio Oriente e dalla Grecia. A tal proposito desidero sottoporre, a titolo informativo, alla Commissione un fatto che interessa appunto la Calabria: in Italia si produce colofonia, e precisamente a Solano, dove si estrae dalla resina dei pini. Nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro esisteva una industria estrattiva di colofonia che occupava seimila lavoratori. Che cosa è accaduto? Un po' perchè esistevano degli impianti primitivi, un po' per il mancato aiuto e incoraggiamento da parte di Istituti di credito, la fabbrica si è chiusa e questa nostra iniziativa è stata bloccata con la conseguenza del licenziamento dei seimila lavoratori. Pregherei dunque di andare cauti nell'affermare che tutte le materie prime ci mancano, perchè ciò che è accaduto per la fabbrica di colofonia in Calabria, potrebbe ripetersi in altri settori della produzione.

CENINI. Io credo che in questa materia dobbiamo essere più larghi possibile, perchè le importazioni sono destinate a facilitare gli scambi con l'estero e vi sono industrie che lavorano quasi esclusivamente attraverso queste concessioni. Senza entrare in dettagli, l'importante è che, naturalmente, tutti questi scambi siano controllati da disposizioni generali in materia fiscale e doganale. Perciò ritengo che il provvedimento possa essere accettato così come ci è stato presentato ed illustrato dall'onorevole relatore.

MARIOTTI. Le concessioni di importazioni temporanee come vanno a finire se non si riesportano i materiali?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le merci importate temporaneamente e non più riesportate pagano la dogana e vengono nazionalizzate:

GUGLIELMONE. Vorrei far osservare al collega Mariotti che con il provvedimento in esame non si tratta di denunciare una carenza di prodotti e di industrializzazione ma si tratta in effetti di utilizzazione di materie prime che l'importatore straniero richiede vengano impiegate nei prodotti da riesportare. Ed in sostanza si tratta anche di esportazione di manodopera italiana, che non avverrebbe se non ci venissero richiesti determinati prodotti con l'impiego di altrettante determinate materie prime. Così dicasi per le pelli occorrenti per i guanti, per le pellicole cinematografiche impressionate le quali non possono venire altro che in temporanea importazione in quanto riproducono avvenimenti e paesaggi non italiani.

Desidererei invece fare un'osservazione per quanto riguarda la temporanea importazione delle merci previste dall'articolo 6: siamo d'accordo che dobbiamo favorire gli scambi oltre che commerciali, anche culturali, e di propaganda turistica, con gli altri Paesi. Al comma a) è infatti detto che i materiali da ripresa fotografica e radiofonica ecc. godono di una agevolazione internazionale, e sta bene; ma al comma b) si dice che le agevolazioni sono estese ai nastri magnetici occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti di America; ora questo comma mi sembra restrittivo se limitato agli Stati Uniti mentre dovremmo fare lo stesso trattamento agli altri Paesi, per diffondere ovunque la nostra propaganda.

Vi è, ad esempio, il Brasile, che ha sempre dimostrato una volontà molto decisa di conoscere le nostre produzioni cinematografiche, le manifestazioni radiofoniche, televisive e non capisco, quindi, perchè questo Paese non dovrebbe essere compreso in questa recipro-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (13 marzo 1957)

cià. Se fosse possibile, e se ciò non disturba l'urgenza del provvedimento, si dovrebbe rinviare il disegno di legge alla Camera per far includere tutti quegli Stati stranieri che usano all'Italia lo stesso trattamento che noi facciamo all'America.

PRESIDENTE. Certo, a me sembra che una tale restrizione sia singolare; e non vedo perchè non sia fatta menzione anche della Francia, della Germania, ecc.

Ritengo pertanto opportuna l'osservazione del senatore Guglielmone e penso che si potrebbe fare un adeguato rilievo quando discuteremo l'articolo 6.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Rispondo brevemente alle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi. Riferendomi non in modo particolare al rilievo relativo alle « perle coltivate » fatto dal senatore Roda, il quale indubbiamente ha voluto esprimere un concetto di carattere generale chiedendo quali garanzie di controllo vi sono per le merci importate e per quelle che poi vengono esportate, debbo dire che ignoro in modo particolare quali siano le cautele che gli organi esecutivi della dogana usano in rapporto specificamente a determinate merci e d'altra parte io non ho una competenza specifica per ogni singola merce; posso però assicurare il senatore Roda che le Dogane pongono in essere tutte quelle cautele e quei mezzi che sono a disposizione degli organi esecutivi per identificare le merci e per far sì che, entro il termine stabilito per ciascuna di esse, queste vengano riesportate; in caso contrario le merci sono nazionalizzate e pagano il dazio stabilito dalla legge. Potrei fornire — se la Commissione lo desidera — ulteriori spiegazioni sui mezzi particolari di cui si avvalgono gli organi esecutivi per assicurare la riesportazione delle stesse merci importate temporaneamente, ma ripeto che tali mezzi esistono e sono utilizzati efficacemente dalle Dogane.

Rispondo poi al senatore Mariotti — per quanto alle sue osservazioni abbia indirettamente già risposto il senatore Guglielmone — che questo provvedimento ha, come gli altri

analoghi già dalla Commissione approvati un carattere contingente. Sono provvedimenti, cioè, che vengono presi di volta in volta dal Governo per aiutare le nostre industrie e per contrapporsi a provvedimenti che prendono le altre nazioni per tutelare i propri prodotti. Quindi non vi è nemmeno la possibilità di stabilire una politica generale in rapporto allo istituto delle temporanee esportazioni: ripeto, sono provvedimenti che consentono di andare incontro a determinate nostre categorie economiche su richiesta di singoli settori; le richieste vengono vagliate di volta in volta e sottoposte all'esame della commissione prevista dalla legge e quindi portate in discussione alle Commissioni dei due rami del Parlamento.

Ecco perchè, anche in relazione alle osservazioni del senatore Guglielmone e dell'onorevole Presidente, relativamente alla estensione dello istituto dell'esportazione ai nastri magnetici, devo dire che gli Stati Uniti d'America hanno richiesto all'Italia che fossero ammessi in temporanea importazione e quindi riesportati, i nastri magnetici di cui all'articolo 6. Se non è fatta menzione di altri Stati, si è perchè le altre Nazioni non l'hanno richiesto. Se vi saranno altre richieste, indubbiamente il Governo prenderà i provvedimenti necessari, perchè è giusto che la nostra Italia, con i suoi paesaggi e i suoi monumenti, sia conosciuta in tutti i Paesi del mondo. Ripeto che si ricorre a quest'istituto della temporanea importazione, di carattere eccezionale, soltanto quando è necessario e quando le categorie economiche lo richiedono, a loro volta su richiesta di Paesi stranieri; e penso pertanto che, contrariamente a quello che ha detto il senatore Mariotti, il provvedimento in parola favorisca l'impiego della manodopera.

Credo di aver risposto sufficientemente alle osservazioni fatte; quanto al contenuto della legge, la relazione è stata così ampia ed intelligente, che non mi consentirebbe di aggiungere nulla in più, salvo di raccomandarne l'approvazione da parte della Commissione del provvedimento in esame così come è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

GUGLIELMONE. Sono grato al Sottosegretario Piola per le sue delucidazioni. Quanto al

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (13 marzo 1957)

punto a) ed al punto b) dell'articolo 6, osservo che ci troviamo di fronte a due provvedimenti molto simili, in cui c'è tuttavia una differenziazione: il primo concerne materiali da ripresa fotografica e radiofonica ed apparecchi di ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni al seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche; il secondo riguarda i nastri magnetici occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti. Secondo me potrebbero essere sollecitati anche gli altri Paesi (ed ho citato il caso del Brasile) a fare altrettanto e mi sembra non sarebbe difficile convincere gli altri Paesi ad utilizzare questa concessione che tende a dare lavoro alle imprese italiane che si occupano di notiziari da diffondere allo estero.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse il senatore Guglielmone non ha fatto attenzione alle distinzioni dei due alinea: il punto a) si riferisce a materiali di ripresa fotografica e radiofonica, che non si lavorano più in Italia: i giornalisti vengono da tutte le parti del mondo in Italia e portano con sé i materiali da ripresa ecc. e poi ritornano all'estero con i dischi, ecc. Ora nel caso, nella ipotesi della lettera a) dell'articolo 6 indubbiamente non si può specificare la Nazione che manda in Italia i suoi giornalisti e fotoreporter. Per la lettera b), la cosa è diversa: vi è una richiesta che ci viene dagli Stati Uniti d'America. Se per avventura altre Nazioni desidereranno concludere un accordo commerciale analogo, il Governo sarà ben lieto di rispondere affermativamente.

RODA. Ringrazio per le assicurazioni date dal rappresentante del Governo. La mia osservazione, non fondata su una particolare competenza, partiva dal generico per arrivare allo specifico: cioè ho manifestato l'impressione che questa legge che si propone di esonerare certi prodotti dal dazio e che quindi vengono importati in franchigia per poter poi essere riportati, non preveda un controllo molto preciso ed energico, prestandosi così a delle massicce evasioni fiscali. Ho citato il caso delle

perle, perchè mi sembra un caso da prendersi in considerazione, in quanto per il valore di esse potrebbe sussistere, una frode che sarebbe in proporzioni non aritmetiche ma geometriche. Il pericolo, secondo me, sta nel fatto che una ditta importi un quantitativo di perle, per esempio, per 50 unità e ne esporti poi un quinto, ottenendo il rimborso per cinque volte tanto.

GUGLIELMONE. Per le perle coltivate non è possibile, dato anche il loro non eccessivo valore.

RODA. Ma io insisto nell'affermare che non esiste un controllo serio e preciso, e che ciò può dar luogo a delle grosse evasioni. Motivo per cui esorto il Governo — e ringrazio ancora il collega Piola, per le spiegazioni che ci ha fornito — ad intensificare per quanto è possibile il controllo specifico su tutti i materiali che vengono temporaneamente importati allo scopo di evitare evasioni che, a mio modesto parere, possono raggiungere limiti anche considerevoli.

JANNACCONE. Vorrei soltanto fare una piccola osservazione in merito a quanto ha detto il sottosegretario Piola circa i nastri magnetici.

Io comprendo benissimo che questi provvedimenti hanno carattere di contingenza, ma appunto per questo mi sembra che sia superflua quella indicazione degli Stati Uniti d'America soltanto; perchè se sono gli Stati Uniti d'America soli che hanno fatto domanda, il provvedimento si applicherà soltanto ad essi mentre invece lo specificare gli Stati Uniti d'America potrebbe sembrare una esclusione di nastri magnetici importati da altri Paesi.

Basterebbe pertanto, per me, dire che è ammessa la temporanea importazione dei nastri magnetici per lo scopo indicato, senza fare alcuna altra specificazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Oltre che al concetto della contingenza, su cui devo ancora insistere, questa norma introdotta nella lettera b) dell'articolo 6 è in relazione ad accordi di natura culturale che sono stati presi con i diversi Paesi. Ora l'accor-

do, per questo settore, è stato preso solo con gli Stati Uniti d'America, per cui non vedo il motivo in base al quale, in questo provvedimento a carattere contingente, debba essere inserita una norma di carattere generale.

D'altra parte, anche se fossero da accettarsi le eccezioni sollevate dal senatore Guglielmo e dal senatore Jannaccone, penserei che non sia il caso di introdurre un emendamento perchè la Camera dei deputati ha già approvato questo disegno di legge. Modificarlo oggi significherebbe determinare una grave perdita di tempo.

Chiedo pertanto che la Commissione approvi il disegno di legge così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, salvo a rivedere questa norma in prosieguo di tempo, secondo i concetti espressi.

PRESIDENTE. Nella relazione che accompagna questo disegno di legge all'atto della sua presentazione alla Camera dei deputati è detto, a questo proposito, testualmente così: « L'articolo 6 del disegno di legge prevede la possibilità di importare temporaneamente: a) materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) ed apparecchi da ripresa cinematografica con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri che vengano in Italia per svolgere missioni radiogiornalistiche e *reportages* speciali; b) nastri magnetici (non più di metri 1000 per ogni spedizione) occorrenti per la registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America.

Entrambe le sopra riportate concessioni sono state proposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — servizio spettacolo — avuto riguardo alla opportunità di favorire, con ogni possibile facilitazione, la stampa straniera e la sua opera di acquisizione di notizie sulla vita politica, sociale, economica del nostro Paese.

Si tratta per la prima di materiali che oggi costituiscono parte integrante del materiale tecnico in normale dotazione dei giornalisti. Allo scopo di favorire l'acquisizione di tali notizie già altri Paesi, come Francia, Svizzera, Austria, ecc., accordano la medesima liberalità

subordinatamente — come è ovvio — alla presentazione di documenti idonei a dimostrare la professione degli importatori.

Per la seconda viene fatto rilevare che dischi e nastri magnetici, impressionati con *reportages* riguardanti l'Italia ed esportati per servizi concernenti programmi informativi sono da considerarsi « normale corrispondenza » e come tali sarebbero da ammettere in ogni caso alla libera circolazione.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto alla Commissione. Comunque, ricordo ancora la contingenza del provvedimento, dato che non si è voluta predisporre una norma di carattere generale.

La relazione afferma che in teoria sarebbe bene che questo materiale circolasse liberamente, ma questa affermazione di carattere teorico non vuol dire che il Governo intenda oggi introdurre una norma di carattere generale prima di averla sufficientemente meditata.

Quindi è una norma che stabilisce una cosa contingente, con l'augurio che si possa generalizzare a tutti i Paesi del mondo, norma che nel momento attuale è stata presa in esame solo per un determinato Paese, per cui ci sono speciali accordi.

Pertanto è sottile indubbiamente l'osservazione fatta dall'onorevole Presidente, ma io penso, con quanto ho detto, di aver ricondotto la interpretazione di questa parte della relazione a quello che è il suo vero significato.

MARINA. Dissento da quanto ha esposto l'onorevole Sottosegretario Piola, perchè il contenuto dell'articolo 6 pare quasi discriminatorio; anzi, secondo quanto è esposto nella relazione, parrebbe giusto proprio togliere le ultime parole « negli Stati Uniti d'America ».

Ora io sono per principio, favorevole a far sì che le leggi camminino rapidamente, ma mi sembra che il fatto di modificare poche parole e di rimandare il provvedimento alla Camera non dovrebbe comportare una grave perdita di tempo. Se in effetti siamo tutti concordi che vi è un errore di interpretazione e se il buon senso ci suggerisce di correggere questo errore, perchè lo vogliamo lasciare e non vogliamo pregare la Commissione della Camera di approvare rapidamente la nostra modifica?

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (13 marzo 1957)

Mi parrebbe logico far questo, perchè la formulazione attuale dà quasi la sensazione di una discriminazione. I nastri entrano dalla Svizzera e dovrebbero andare solo negli Stati Uniti...

GUGLIELMONE. Se i nastri sono accompagnati da giornalisti stranieri non c'è alcuna limitazione; altrimenti possono essere riesportati solo negli Stati Uniti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma allora il Governo dovrebbe porre allo studio un provvedimento che metta in essere quell'auspicio formulato nella ultima parte della relazione che è stata letta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ci potrebbe dare questo affidamento, di esaminare cioè la opportunità della estensione generica della norma e di presentare a tal fine un disegno di legge. Decida, comunque, la Commissione se non ritenga più conveniente modificare il testo pervenutoci dalla Camera, rimandando, di conseguenza, il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

DE LUCA LUCA. Dieci giorni in più o in meno non fanno nulla!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se fossero solo 10 giorni non vi sarebbe nulla da dire, ma il fatto è che si perderebbero non dieci giorni, ma almeno dieci mesi perchè il disegno di legge dovrebbe andare innanzitutto alla Commissione parlamentare doganale, per essere poi esaminato dalla competente Commissione della Camera. *L'iter* del provvedimento sarebbe lunghissimo!

MARIOTTI. Trattandosi di un provvedimento relativo ad importazioni temporanee, quindi di un provvedimento contingente, sarebbe bene forse approvarlo senza emendamenti, anche se è giusto quanto è stato fatto rilevare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
1	Acciaio dolce e ferro in fili del diametro da mm. 2 a mm. 0,6.	Per essere ritrafilati e ridotti nei diametri da mm. 0,55 a mm. 0,07.	Kg. 100	1 anno
2	Acciaio e/o ferro in nastri laminati a caldo e/o a freddo, in barre o verghe profilate, trafilate.	Per la costruzione di serrande avvolgibili, cancellotti estensibili, e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per l'edilizia.	Kg. 100	1 anno
3	Acciaio in fili bronzati e/o ramati e/o zincati.	Per la fabbricazione di cerchietti per pneumatici.	Kg. 100	1 anno
4	Acciaio inossidabile martensitico al carbonio-cromo.	Per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici.	Kg. 100	1 anno
5	Additivi chimici	Per essere miscelati a carburanti e lubrificanti di produzione nazionale.	Kg. 10	1 anno
6	Alcool	Per alcoolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle.	Hl. 1	1 anno
7	Autoveicoli completi	Per essere modificati e/o trasformati, anche parzialmente, nella carrozzeria.	—	1 anno
8	Cannella, cardamomi e amomi, china corteccia, dittamo cretico, fave tonche, chiodi di garofano, zenzero, macis, noci moscate, pepe, tè, vainiglia.	Per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati.	—	6 mesi
9	Ferro in fili, trafilati, di sezione tonda, del diametro da mm. 1,8 a m. 4,2.	Per la fabbricazione di catene dei tipi « dog chains » e « ship chains ».	Kg. 100	6 mesi
10	Ferro in lamiere stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le striscie e i ritagli.	Per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati.	Kg. 100	1 anno
11	Gamma picolina (prodotto chimico omologo della piridina).	Per la trasformazione in idrazide dell'acido isonicotinico.	Kg. 100	6 mesi

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (13 marzo 1957)

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
12	Ghisa	Per la produzione di lingotti di acciaio.	Kg. 1.000	1 anno
13	Lastre acriliche «perspex»	Per la fabbricazione di ripari d'aria da montare su autovetture destinate alla esportazione.	—	1 anno
14	Legno comune, greggio e/o segato	Per la fabbricazione di imballaggi	Kg. 100	6 mesi
15	Legno segato in listelli, e parte di casse di legno.	Destinati all'imballaggio di frutta ed ortaggi da esportare.	Kg. 500	6 mesi
16	Marmo in blocchi	Per essere lavorato	Kg. 1.000	1 anno
17	Materiali per guarnizioni, denominati «Reinz Deuma» e «Klingerite».	Da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli da esportare.	Kg. 50	1 anno
18	Mica in lamelle	Per essere argentata e/o metallizzata.	Kg. 50	6 mesi
19	Miele depurato	Per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti della industria dolciaria.	Kg. 100	6 mesi
20	Minerali di ferro	Per la produzione di ghisa greggia.	Kg. 1.000	6 mesi
21	Monete di argento fuori corso	Per il recupero dell'argento metallo in esse contenuto.	Kg. 50	4 mesi
22	Obbiettivi fotografici	Per essere montati su fotocamere, oppure per essere adattati su speciali montature.	—	6 mesi
23	Olio minerale greggio	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici.	Kg. 100	1 anno
24	Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, salamoia e in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 chilogrammi.	Per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500).	Kg. 100	6 mesi
25	Pelli di ogni specie, greggie, o conciate e tinte.	Per la fabbricazione di guanti	Kg. 25	6 mesi
26	Pelli semplicemente conciate	Per essere rifinite	Kg. 100	6 mesi
27	Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto).	Per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare.	—	2 mesi

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
28	Perle coltivate	Per la cernita e la montatura . .	—	6 mesi
29	Pesci salati, anche in mastelli . .	Per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) e/o impiegati per la preparazione di pasta di acciughe.	Kg. 100	6 mesi
30	Piombo in pani ed in rottami . . .	Per la fabbricazione di acetato di piombo e di arseniato di piombo.	Kg. 1.000	1 anno
31	Piombo in pani ed in rottami . . .	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori.	Kg. 1.000	1 anno
32	Piume e penne	Per la spolveratura e la selezione.	Kg. 50	6 mesi
33	Potassa caustica fusa	Per la produzione di metaminofenolo.	Kg. 500	6 mesi
34	Rame, bronzo, ottone in fili, greggi, lucidi.	Per la fabbricazione di tele e reti metalliche.	Kg. 100	1 anno
35	Ramiè greggio	Per la trasformazione in ramiè pettinato.	Kg. 200	6 mesi
36	Ramiè pettinato	Per la fabbricazione di trecce, cappelli ed altri lavori di paglia.	Kg. 100	6 mesi
37	Rhum e whisky, in fusti, ad alta gradazione.	Per essere tagliati, portati alla gradazione di consumo e imbottigliati.	Hl. 1	1 anno
38	Ritagli di maglieria di cotone, e ritagli di maglieria di cotone o cascami di cotone, misti a fibre artificiali.	Per la fabbricazione di filati . . .	Kg. 50	6 mesi
39	Tessuti di lana (feltri)	Per la fabbricazione di palle da tennis.	Kg. 25	1 anno
40	Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a grammi 160 il metro quadrato.	Per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri.	Kg. 25	1 anno
41	Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli).	Per l'applicazione nell'interno di cappelli.	n. 1.000	6 mesi
42	Trocas in conchiglie e in dischi.	Per la fabbricazione di bottoni . .	Kg. 100	6 mesi
43	Tuorlo d'uovo, congelato e/o in polvere.	Per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari.	Kg. 50	6 mesi

Art. 2.

Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per lo scopo e limitatamente al periodo di validità controindicati:

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Validità della concessione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
1	Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine.	Per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli.	2 anni	Kg 50	6 mesi
2	Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: a) esterno, del peso da chilogrammi 44,5 fino a chilogrammi 270, del diametro al vertice da mm 136 a mm 196 ed alla base da mm 360 a mm 710; b) interno, del peso da chilogrammi 40 a chilogrammi 225, del diametro al vertice da mm 100 a mm 400 ed alla base da mm 285 a mm 530	Per il completamento di apparecchiature elettriche	1 anno	—	6 mesi
3	Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a chilogrammi 80	Per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni non superiori a chilogrammi 50).	3 anni	Kg 80	6 mesi
4	Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo.	Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature.	2 anni	Kg 25	6 mesi
5	Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di chilogrammi 1	Per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500)	1 anno	Kg. 100	6 mesi

(È approvato).

Art. 3.

Le concessioni permanenti di importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai contro-segnati provvedimenti di legge, sono modificate come appresso:

a) Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo,

al titanio (articolo 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, e articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 189), per la fabbricazione di acciai speciali.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

b) Miele greggio (articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere depurato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

c) Piombo in pani e in rottami (articolo 1 del regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, lettera b, e articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1438, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939, n. 261), per la fabbricazione di minio, litargirio, carbonato di piombo (biacca), giallo di cromo, rosso di cromo e arancio di cromo.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: quintali 10.

Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.

d) Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (articolo 1 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere addoppiata e torta (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.), tinta e comunque confezionata.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

(È approvato).

Art. 4.

È consentita la esportazione temporanea di materiali metallici o parzialmente metallici, presentati in pezzi finiti (motori, apparecchiature, accessori, ecc), per essere montati, accoppiati o comunque adattati a macchine, apparecchi e veicoli in genere da importare.

La reimportazione dei materiali medesimi dovrà avvenire entro sei mesi dalla esportazione temporanea.

(È approvato).

Art. 5.

La concessione, prevista dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1953, n. 206, e relativa alla esportazione temporanea di cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie, è estesa ai cilindri ed assi di rame e di altri metalli.

(È approvato).

Art. 6.

Sono concesse, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, l'importazione temporanea di:

a) materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) ed apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e reportages speciali;

b) nastri magnetici (non più di mille metri per ogni spedizione), occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti di America.

La riesportazione dei materiali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovrà avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908** » (1839) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, numero 908 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

« A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

CENINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, tutti ricorderete che mediante la legge 18 ottobre 1955, n. 908 è stato istituito un fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nelle provincie di Trieste e di Gorizia.

Detto fondo, come si ricorderà, è costituito da: a) somme disponibili sul fondo E.R.P.; b) somme disponibili presso la sezione prestiti dell'ex governo militare alleato; c) quote di ammortamento su mutui accordati dall'ex governo militare alleato; d) quote di ammortamento su mutui concessi con la presente legge; e) somme derivanti da recuperi ed estinzioni anticipate di mutui; f) somma di 51 miliardi corrisposta dal Tesoro come fondo di dotazione.

Le somme affluenti al fondo sono destinate alla concessione di mutui all'industria ed all'artigianato.

La legge è attualmente in attuazione ed appunto nella sua applicazione è stato rilevato — sia dal Presidente dell'apposito Comitato di gestione, sia dagli ambienti economici interessati — che sarebbe opportuno allargare ulteriormente quelle che sono le garanzie previste per la concessione dei prestiti.

Si tratta cioè di introdurre la possibilità prevista dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, perchè le garanzie per prestiti possano essere stabilite anche mediante privilegio speciale sugli immobili, impianti, concessioni, macchinari dell'azienda, ecc.

La richiesta pare al relatore perfettamente giustificata, poichè mette la Gestione del fondo nella possibilità di estendere anche ad altri le provvidenze previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, ed insieme provvede a tutelare con maggiore efficacia i crediti dello Stato.

Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

RODA. Dati gli scopi che si prefigge questo disegno di legge, aderisco in linea di massima alla sua approvazione. Vorrei però un chiarimento: mi sembra che le garanzie che furono concesse, in virtù del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti dati dal F.I.M. e dall'I.M.I. a quel tempo non si estendano semplicemente agli impianti e ai macchinari, ma abbraccino un settore più vasto. Prego di dare lettura, se è possibile, di quel provvedimento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 3 di quel decreto dice: « Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo

funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato, per il risarcimento dei danni di guerra.

« Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi ».

Seguono delle norme corca l'annotazione del privilegio.

RODA. Sia ben chiaro quindi che, insieme ai macchinari, vanno soggetti a privilegio speciale anche gli utensili, che sono una cosa diversa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non ho altro da dire che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, rimettendomi, per tutto quanto vi sarebbe da dire, alla relazione del senatore Cenini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Permuta, con la provincia di Aracoeli dei frati minori, dell'ex caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto ente sito nella stessa città, in piazza della morte nn. 13, 14 e 15 » (1418) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Permuta, con la provincia di Aracoeli dei frati minori, dell'ex caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto ente sito nella stessa città, in piazza della morte, nn. 13, 14 e 15 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione su questo disegno di legge era stata rinviata per consentire al Governo di poter effettuare, tramite i suoi uffici, indagini più approfondite relativamente al valore degli immobili oggetto della permuta.

Invito pertanto l'onorevole rappresentante del Governo a volerci riferire, se è in grado, in merito a queste ulteriori indagini effettuate.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo ringraziare l'onorevole Presidente e la Commissione, per le osservazioni fatte in merito a questo provvedimento e per la richiesta già rivolta al Governo perchè fossero esperite ulteriori indagini. Queste richieste hanno dato modo al Governo di compiere gli accertamenti necessari in modo che esso può oggi rispondere in proposito.

Quello verificatosi in questa occasione è purtroppo uno degli inconvenienti che succedono relativamente a questi provvedimenti che autorizzano la vendita o la permuta di immobili dello Stato. Il passare del tempo tra perizie e controperizie è per l'appunto il maggiore degli inconvenienti.

La perizia che stabilisce il prezzo originario, passando il tempo, deve essere aggiornata; il Governo ha accettato ben volentieri di effettuare questo aggiornamento, voluto dalla Commissione, correggendo l'errore di valutazione, non dovuto tanto all'Ufficio erariale che aveva determinato il valore, quanto al mutato valore attuale dell'immobile.

Data la delicatezza del caso, il Governo ha ritenuto opportuno che la perizia fosse rifatta: potrò dare lettura, se la Commissione crede, dei nuovi dati che sono stati acquisiti.

La perizia tecnica, che risale ad una data recente, quella del 20 novembre 1956, ha modificato i valori che erano stati stabiliti in precedenza in lire 16 milioni e 401 mila per l'immobile demaniale e in lire 12 milioni e 262 mila per quello di proprietà della provincia di Aracoeli. Questi valori sono stati elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 14 milioni e 700 mila.

A seguito di tale nuova stima, il maggior valore dell'immobile demaniale rispetto all'altro è venuto ad assumere proporzioni considerevoli, passando da lire 4 milioni a lire 35 milioni.

In presenza di perizie provenienti dallo stesso ufficio così diverse tra di loro, il Governo ha ritenuto di interessare della questione la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale ha fatto fare una nuo-

va perizia in data 17 gennaio 1957; con questa, mentre viene confermato in lire 14 milioni e 700 mila il valore dell'immobile di proprietà dei frati, viene ridotto a lire 25 milioni quello dell'immobile relativo all'ex caserma Paradiso e questo per l'esistenza di un vincolo conservativo da parte della Sovrintendenza per le antichità e belle arti sulla chiesa e sul chiostro incorporati in detto immobile.

In altri termini, l'Ufficio tecnico erariale quando ha valutato a 50 milioni, in seguito a nostra richiesta, il suddetto immobile, che prima aveva valutato in lire 16 milioni e mezzo circa, ha dimenticato evidentemente l'esistenza di questo vincolo che realmente sussiste e del quale io posso dare la documentazione.

Il Ministro ha ritenuto giustamente che una variazione così enorme di perizie fosse determinata da un qualche cosa che non correva, perchè non è possibile un divario del genere.

Ecco perchè, in seguito ad un'opera analitica, la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha rilevato che effettivamente c'era questo vincolo della Sovrintendenza per tutta la chiesa e per tutto il chiostro.

MARIOTTI. Di che natura è questo vincolo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un vincolo della Sovrintendenza per le antichità e le belle arti. Questo vincolo diminuisce il valore dell'immobile in questione. In conseguenza di questo elemento, di cui non era stato tenuto conto, è stata ridotta di 25 milioni la cifra di 50 milioni, per cui la differenza di valore tra l'uno e l'altro immobile ed il conguaglio relativo viene ad essere determinato in circa 10 milioni.

In questo senso credo che il Governo abbia operato con una oculatezza di cui la Commissione non può fare a meno di prendere atto, perchè da una parte ha corretto il valore precedente, indipendentemente dal vincolo della Sovrintendenza per le antichità e belle arti, e lo ha aumentato come valore venale fino a 25 milioni; dall'altro lato ha corretto l'errore del funzionario dell'Ufficio tecnico erariale di Viterbo, che aveva valutato l'immobile in 50 milioni senza tener conto della esistenza di questo vincolo. (*Interruzione del senatore Mariotti*).

Il 20 novembre 1956 è la data della perizia fatta dall'Ufficio tecnico erariale; il 17 gennaio 1957 è la data della correzione fatta dalla Direzione del catasto.

MARIOTTI. Il vincolo conservativo che data porta?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È molto tempo, accerterò la data.

FORTUNATI. Signor Presidente, a me dispiace prendere ancora la parola su questo argomento e mi dispiace perchè può avere un certo sapore. Però francamente le conclusioni finali cui è pervenuto l'onorevole Sottosegretario mi hanno lasciato sorpreso più di prima.

Ho detto sorpreso più di prima perchè questo argomento fu dibattuto proprio all'inizio della discussione avvenuta in altra seduta. Una delle argomentazioni su cui si basava la notevole sottovalutazione dell'immobile era proprio dovuta al fatto della esistenza della chiesa e del chiostro. Anche allora (si potrà controllare, ma mi pare che la memoria non mi inganni) obiettai che nella valutazione analitica fatta in un primo tempo tutte le varie parti erano state distintamente valutate e che la sottovalutazione notevole rifletteva proprio la parte che non era nè chiesa nè chiostro.

D'altra parte è veramente impossibile in via assoluta che l'Ufficio tecnico erariale, nell'eseguire le valutazioni, non tenga conto dei vincoli. Il primo elemento di valutazione di un qualunque Ufficio tecnico erariale è quello della esistenza di vincoli. Quindi non è razionalmente configurabile che le differenze siano dovute al fatto che uno valuti con vincoli e l'altro valuti senza vincoli. Una spiegazione di questo genere non ha senso!

Faccio parte da anni del Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna e ho da fare continuamente con valutazioni degli Uffici tecnici erariali, e so bene che questi sono tanto precisi da identificare perfino la esistenza o meno della servitù di prospetto; inoltre le valutazioni sono fatte prendendo contatto con tutte le Sovrintendenze possibili ed immaginabili per vedere se vi siano dei vincoli che incidano o meno nella valutazione.

La questione è quindi un'altra. Se voi esaminate la prima perizia, vedete che vi è la indicazione delle diverse aree e di ogni area è data una valutazione; tanto è vero che, se la memoria non mi inganna, si disse nelle passate sedute che la sottovalutazione dipendeva dal fatto che vi era un certo numero di individui che dovevano essere sfrattati, credo 59 famiglie. Questo fatto aveva indotto a sottovalutare, dal punto di vista del valore patrimoniale, l'immobile in parola in quanto bisognava prendere dei provvedimenti di tipo particolare per il collocamento di famiglie alloggiare.

La spiegazione, quindi, data dal Sottosegretario non mi soddisfa affatto, e sono convinto che il Ministero delle finanze, prima di mettere in discussione la valutazione eseguita dall'Ufficio tecnico erariale del posto, avrebbe dovuto riflettere bene perchè non v'è dubbio che di fronte ai rilievi della Commissione l'Ufficio tecnico erariale di Viterbo non poteva non procedere con estremo rigore alla valutazione, e lo ha fatto. Adesso invece, la Direzione generale del catasto di Roma, che tra l'altro non riesco a capire giuridicamente che cosa c'entri in questa questione, rettifica la seconda valutazione...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho detto prima: sotto il controllo della Direzione generale.

FORTUNATI. Ma è una procedura abnorme!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La perizia è stata eseguita sempre dall'Ufficio di Viterbo, però sotto la vigilanza della Direzione generale del catasto.

FORTUNATI. Ora è chiaro che le cose cambiano. Quando l'Ufficio di Viterbo si sente dire dalla Direzione generale: tu non hai considerato un elemento, è chiaro che questo Ufficio risponderà: contenti voi, in fondo, contenti tutti.

E poi, secondo me, le cose non stanno come ha riferito il Sottosegretario, perchè fin dall'inizio si è parlato della chiesa e del chiostro,

anzi si è detto fin dall'inizio della discussione che proprio perchè la chiesa ed il chiostro non potevano avere altra destinazione, questo influiva sulla valutazione.

GIACOMETTI. Io per le mie condizioni di salute non ho potuto assistere alle precedenti sedute in cui si è svolta la prima discussione su questo provvedimento, però, siccome il Sottosegretario Piola ha parlato di oculatezza del Demanio, mi permetto di ricordare a coloro che facevano parte di questa Commissione nella passata legislatura, che avemmo allora un altro provvedimento di permuta analogo a questo che fu discusso in parecchie sedute di questa Commissione la quale fece dei rilievi molto importanti in merito.

L'onorevole Piola dice: abbiamo rivisto i conti; ma mi permetta, onorevole Piola, di dire che quando siamo a questa distanza tra quello che si è calcolato prima fosse il valore giusto e quello che si calcola oggi, mi pare che non si possa parlare di oculatezza. Bisogna fare uno sforzo per non dire che si tratta di qualche cosa non dico di poco pulito, ma di qualche cosa che debba essere aspramente censurato.

Quindi, in merito a questa permuta faccio mie le osservazioni del collega Fortunati: non solo non si può parlare di oculatezza, ma occorre che d'ora in avanti il Governo, nel fare queste valutazioni, si attenga alle più rigide e scrupolose norme della vita commerciale.

MARIOTTI. Quello che mi meraviglia è la scusa o, meglio, la giustificazione con cui si dice che il valore di 50 milioni è ridotto a 25 milioni; perchè se l'onorevole rappresentante del Governo ci avesse detto che, fatta una successiva perizia, si è ritenuto il valore globale pari a 25 milioni ciò potrebbe anche andare. Ma che all'ultimo momento in questa perizia si sia introdotto un elemento di valutazione che diminuisce la commercialità dell'immobile del 50 per cento, questo è privo di ogni fondamento.

Io me ne intendo un po' di queste cose perchè quando si fa il professionista in questo campo, la prima cosa da fare quando si tratta l'acquisto di un immobile è quella di andare alla Conservatoria delle ipoteche. E ciò perchè

su quell'immobile potrebbero esservi trascrizioni di ipoteche, pignoramenti, servitù prediali od altro.

Per cui la giustificazione della riduzione della perizia, proprio in base a questo noto elemento di valutazione, non mi sembra, indipendentemente dalla stima che ho per la capacità del rappresentante del Governo, assolutamente fondata. Non è, per me, neanche intelligente la scusa della valutazione minore in seguito a questo vincolo, perchè proprio dietro di essa non possiamo non sospettare una agevolazione che in sede di permuta non ha ragion d'essere.

Diciamo delle cose più serie, perchè queste dette veramente sono enormi!

DE LUCA LUCA. Io desidero ricordare che quando questo disegno di legge venne la prima volta in discussione furono soprattutto da parte nostra fatte aspre critiche perchè rimanemmo addirittura esterrefatti da quella perizia che era stata effettuata. Si tratta infatti di un complesso immobiliare che, per quel che riguarda il fabbricato, ospita ben 59 famiglie. Quindi non è vero quanto si dice, che cioè si tratta di un fabbricato semidistrutto: è un fabbricato che avrà avuto qualche danneggiamento in seguito alla guerra, ma che comunque è in grado di ospitare tante famiglie.

Eppoi vi è la questione dei cinquemila metri quadrati di terreno. I prezzi del terreno edificatorio a Viterbo si aggirano sulle 3-4-5 mila lire al metro quadrato, per cui il valore del solo terreno si aggira sui 20 milioni, calcolato a prezzi di mercato.

Quindi non solo non sono d'accordo su questa specie di falcidia che ci ha prospettato l'onorevole Sottosegretario Piola, ma sono addirittura del parere che la perizia fatta per l'ammontare di 50 milioni è ancora al di sotto della realtà. Vorrei perciò pregare la Commissione di andare in fondo alla questione: cerchiamo di fare un po' gli interessi dello Stato!

Io stimo molto i frati minori, sono persone che sanno fare i loro interessi, ma dico però che qui bisogna andare a fondo e bisogna convincersi della necessità ed anche della convenienza da parte dello Stato a fare questa per-

muta. Altrimenti non possiamo essere d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge.

JANNACCONE. Desidero chiedere se nelle perizie anteriori all'ultima è stato accennato al vincolo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non c'è alcun dubbio che precedentemente non si è parlato di questo vincolo.

FORTUNATI. Leggiamo gli atti della discussione fatta mesi or sono!

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Ho preso rapidamente soltanto ora visione delle ultime perizie cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario. Ritengo che, trovandoci di fronte ad una questione del genere, osservazioni di natura generica si possono certo fare, ma per essere più precisi ed aderenti alla realtà bisognerebbe avere una conoscenza un po' panoramica della situazione. Si è parlato infatti di un certo numero di metri quadrati di terreno edificatorio, ma non sappiamo in realtà dove questi si trovino con precisione nè d'altro canto, sappiamo in che condizioni siano i vani del fabbricato.

Io vorrei chiedere alla Commissione che ci si dia la possibilità di un esame più approfondito della perizia precedente e di quella attuale in modo che si possa dire qualche cosa che sia veramente aderente alla realtà.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il Presidente mi consente, vorrei fare una osservazione. I primi accertamenti in proposito risalgono al 1952, (questa è la data della prima perizia), ma indubbiamente gli accertamenti di fatto risalgono al 1951. Nel 1954 il Ministero delle finanze, rendendosi conto che erano passati tre anni, ha scritto all'Ufficio tecnico erariale di Viterbo per chiedere se i valori accertati con perizia nel 1952 si potevano ancora considerare attuali. Con lettera del 17 novembre 1954 l'Ufficio tecnico erariale di Viterbo scriveva di ritenere ancora congrui, nel momento, i valori di 16 milioni e 401 mila lire per l'immobile demaniale e di 12 milioni e 262 mila per quello di proprietà della Provincia di Araceli dei frati minori conven-

tuali. Intanto il provvedimento iniziava il suo *iter* legislativo ed andava alla Camera dei deputati, giungendo al Senato soltanto nel 1956: erano passati quindi altri due anni. Era giusto, quindi, che la Commissione volesse fare quella stessa opera di indagine, di revisione dei valori accertati che era stata fatta nel 1954, per vedere cioè se nel 1956 i valori erano ancora quelli del 1954.

Questo desiderio di ulteriori accertamenti che la Commissione espresse, e giustamente, ha portato ad altre due perizie, l'una in rapporto al valore dei beni dei frati minori, l'altra in rapporto ai beni dello Stato; per gli uni il valore è stato considerato ancora attuale, per gli altri dall'Ufficio tecnico erariale di Viterbo fu portato a 50 milioni. Di fronte a questo sbalzo enorme fra i 16 milioni ed i 50 milioni era naturale che la Direzione generale del catasto si chiedesse come mai lo stesso Ufficio tecnico erariale, magari con diverso funzionario, avesse potuto effettuare, sia pure a distanza di due anni, una valutazione così diversa. Allora sono stati richiesti all'Ufficio tecnico erariale di Viterbo dei chiarimenti, delle precisazioni e la effettuazione di maggiori indagini e di specifici accertamenti. L'Ufficio tecnico erariale ha fatto presente che la dimenticanza del vincolo della Sovrintendenza per le antichità e belle arti, vincolo storico-artistico, aveva portato ad una valutazione di circa 50 milioni. Questa del vincolo storico-artistico sul valore dell'immobile in questione è stata valutata dall'Ufficio tecnico erariale nella misura del 50 per cento, riducendo pertanto la cifra indicata da 50 milioni a 25 milioni.

Il Sottosegretario di Stato non è un tecnico, ma, anche se fosse un ingegnere invece di essere un avvocato, nella sua qualità di Sottosegretario non potrebbe portare degli elementi tecnici perchè non sarebbe cosa di sua competenza. Il Ministero si è rivolto all'Ufficio che è preposto dalla legge alla valutazione dei beni quando si tratta di compiere operazioni di questo genere; l'Ufficio ha dato questa risposta e di questa risposta ho reso edotta la Commissione. Ho ragione di pensare che l'Ufficio tecnico erariale abbia compiuto il suo dovere dal punto di vista tecnico e da ogni altro punto di vista.

Poichè però il relatore, che ha la fortuna di essere un ingegnere, ha chiesto di approfondire queste indagini, e le potrà approfondire nel modo più vasto possibile, il Ministero si mette a sua disposizione per qualunque chiarimento gli potesse occorrere ed anche per un eventuale sopralluogo. Io pertanto non ho che da accettare la proposta dell'onorevole relatore e penso che anche la Commissione sia di questo parere.

Ho creduto comunque mio dovere puntualizzare l'*iter* delle perizie effettuate e stabilire che la legge crea determinati organi tecnici con determinate funzioni e che per contrapporsi alle valutazioni tecniche che hanno fatto gli organi a ciò preposti dalla legge non si può ricorrere a delle osservazioni di mero carattere politico, ma bisogna invece contrapporre delle eccezioni di carattere squisitamente tecnico.

Comunque, dato che l'onorevole relatore ha parlato di approfondire delle indagini, sono ben lieto che questo avvenga e che egli porti il contributo del proprio sapere e della propria competenza nella risoluzione di questo problema.

GIACOMETTI. L'onorevole Sottosegretario Piola avrebbe l'intenzione di trasportare questa discussione in campo politico. Noi viceversa siamo qui, come lui, per tutelare gli interessi dello Stato. Ora quando accenna a una operazione fatta da un ufficio alle sue dipendenze, nella migliore delle ipotesi, ed accordato tutto quello che è possibile di attenuanti al Governo, non si può non ammettere che siamo in presenza di funzionari che non sanno fare nemmeno il loro mestiere; poichè quando dei periti dimenticano nel fare la stima di compiere gli elementari accertamenti di eventuali vincoli, quando dimenticano cose di questo genere che possano influire per il 50 per cento sul valore, mi pare che non occorra essere profondi avvocati od ingegneri per dire che hanno sbagliato. Sarete voi a giudicare questo operato.

Noi avevamo il proposito di portare la questione in Aula: il Presidente, invece, ha proposto, d'accordo con il relatore, di fare una ulteriore indagine. Noi preghiamo vivamente il relatore — del quale abbiamo la mas-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (13 marzo 1957)

sima stima e fiducia — perchè faccia una indagine precisa e voglia avere l'amabilità di farci anche una relazione scritta che vorrà comunicare al nostro Presidente. La cosa è troppo importante e la stima tra le due perizie è troppo discorde, tanto che non mi sembra illegittimo affermare che o siamo in presenza di funzionari — non dirò che rubano lo stipendio — ma che non se lo meritano; o siamo in presenza di tali situazioni che danno diritto ad ognuno di guardarvi attentamente dentro.

DE LUCA LUCA. Volevo fare una proposta: il relatore De Luca Angelo sa la stima che ho e che abbiamo tutti di lui, ma siccome la Commissione ha chiesto di approfondire l'indagine in questa spinosa questione pregandolo di andare sul posto, vorrei, se fosse possibile, che il relatore venisse accompagnato dal collega Mariotti, che è un commercialista molto pratico; in tal modo avremo il parere dell'ingegnere e del commercialista.

FORTUNATI. Ripeto che al tempo della prima discussione sul progetto di legge al nostro esame era stato chiarito che nella ex caserma « Paradiso » di Viterbo erano ricoverate 59 famiglie; abbiamo fatto il conto di quanti metri quadrati occupavano le 59 famiglie ed erano stati precisati i metri quadrati del chiostro e della superficie totale rispetto allo spazio occupato dalle famiglie e dall'edificio. Ora, anche dal punto di vista economico, e pure se nella valutazione dei 50 milioni non fosse stato tenuto conto del vincolo esistente verso le famiglie occupanti, non ha senso che i 50 milioni siano ridotti a 25. Qui ci troviamo di fronte a

funzionari il cui operato dà luogo a severo giudizio; perchè esso pone il Governo di fronte ad una valutazione non esatta, che nel giro di due anni da 12 milioni è stata portata a 50 e che si riduce poi a 25 milioni. Ci troviamo di fronte ad un inspiegabile mistero, ad un fatto che non può essere giustificato dal considerare i vincoli dimenticati da una precedente perizia. Ci troviamo di fronte ad una perizia che non si ha il coraggio di scardinare dalle fondamenta; ci troviamo di fronte ad un Ufficio tecnico che ha completamente sbagliato mentre si afferma che ha sbagliato solo in parte.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare gli onorevoli colleghi ad una certa moderazione nei termini.

Restiamo d'accordo che il relatore De Luca Angelo, insieme al senatore Mariotti, compirà un sopralluogo a Viterbo per una più approfondita indagine e riferirà in merito alla Commissione in una prossima seduta.

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa delle indagini e delle osservazioni che saranno fatte dal relatore, il quale insieme al senatore Mariotti si recherà a Viterbo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari